



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali
Divisione VI

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 26 maggio 2015, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza dei dott.ri Andrea Annesi e Francesca Cirelli della Divisione VI della Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro e delle Relazioni Industriali, si è tenuta una riunione per l'esame della situazione aziendale della RIZZOLI ORTOPEDIA SPA in fallimento.

Hanno partecipato:

Hanno partecipato:

- RIZZOLI ORTOPEDIA SPA in fallimento rappresentata dal Curatore Fallimentare Dr. Marco Zanzi;
- FILCAMS CGIL nazionale in persona del Sig. Danilo Lelli, con delega a rappresentare anche la UILTUCS, unitamente alla RSA in persona dei Sig.ri Sonia Camilli e Ferruccio Benedetto.

PREMESSO CHE

1. RIZZOLI ORTOPEDIA SPA in fallimento con esercizio provvisorio sta attualmente fruendo del trattamento di CIG in deroga, della durata complessiva di 5 mesi, a seguito di accordi sottoscritti presso questo Ministero in data 13 gennaio, 25 febbraio 2015 e da ultimo 27 aprile 2015.
2. Approssimandosi la scadenza di detto trattamento, prevista per la data del 31 maggio p.v., il Curatore Fallimentare della Rizzoli Ortopedia ha presentato a questo Ufficio istanza di esame congiunto e le Parti sono state convocate per la data odierna.
3. Nel corso della presente riunione il Curatore Fallimentare ha confermato che, a seguito di richieste di proroga munite di parere favorevole del C.d.C., l'esercizio provvisorio è stato prorogato dal Tribunale di Bologna fino al 30 giugno 2015.
4. Altresì, il Curatore ha ribadito che la finalità essenziale dell'esercizio provvisorio consiste nel mantenere la funzionalità dell'Azienda riducendo gli oneri connessi alla sua conservazione, al fine di massimizzare la realizzazione degli attivi fallimentari attraverso il mantenimento dell'avviamento aziendale e, nel contempo, salvaguardare nella misura massima possibile l'occupazione esistente.
5. Il Curatore ha dichiarato che, rispetto a quanto già rappresentato nel corso dell'ultima riunione ministeriale circa l'aggiudicazione dell'azienda alla società Nuova Ortopedia Rizzoli srl, non è stato possibile concludere la vendita all'aggiudicatario individuato poichè lo stesso non ha provveduto agli adempimenti dovuti, né è stato possibile raggiungere l'intesa tra l'aggiudicatario e la RSA.
6. L'inadempimento ha comportato la decadenza dell'aggiudicatario rendendosi necessaria un'ulteriore procedura di vendita rispetto alla quale il Curatore ha dichiarato di aver ricevuto una nuova proposta irrevocabile e cauzionata per l'acquisto.
7. Stante il mantenimento dell'esercizio provvisorio per le finalità sopra esposte, e al fine di preservare le professionalità presenti, le Parti all'esito di ampia ed approfondita discussione, hanno individuato nel ricorso al CDS di tipo difensivo, lo strumento idoneo per supportare l'attuale situazione aziendale anche con riferimento alla salvaguardia dei livelli occupazionali.
8. Le Parti hanno, altresì, dichiarato di ritenere lo strumento del CDS una modalità di gestione dei processi aziendali e di salvaguardia dell'occupazione utilizzabile anche da parte dell'eventuale soggetto aggiudicatario al fine di assicurare, da parte dello stesso, il risanamento dell'attività aziendale e la tutela dei livelli occupazionali.
9. Relativamente all'utilizzo del CDS, il Curatore ha dichiarato di poter procedere ad una riduzione oraria

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI

Via Fornovo 8 - 00192 - ROMA
Tel. 06 46834282 - Fax 06 46834278
E mail: dgtutelalavorodiv6@lavoro.gov.it

nella media di cui alle previsioni ministeriali escludendosi sospensioni a zero ore rese necessarie nel corso del periodo di fruizione della CIG in deroga.

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE :

Le Parti, concordano sull'utilizzo del Contratto di Solidarietà di tipo difensivo di cui all'art. 1, comma 1, legge 863/84, al D.M. n. 46448 del 10 luglio 2009. La curatela alleggerà all'istanza gli elenchi nominativi dei lavoratori interessati dalle sospensioni con l'indicazione delle relative percentuali di riduzione massima.

1. Ambito di applicazione:

- Il CDS riguarderà un numero massimo di 125 unità lavorative, di cui 68 uomini e 57 donne pari all'attuale organico aziendale, come di seguito distribuite:
- n. 34 presso lo stabilimento di Budrio (BO)
- n. 6 filiale di Bologna
- n. 2 filiale di Ancona
- n. 5 filiale di Bari
- n. 1 filiale di Brescia
- n. 4 filiale di Cremona
- n. 5 filiali di Genova
- n. 3 filiale di Lecce
- n. 3 filiale di Macerata
- n. 7 filiale di Milano - Via Murat
- n. 3 filiale di Milano - c/o Don Gnocchi
- n. 8 filiale di Napoli
- n. 1 filiale di Caserta
- n. 4 filiale di Pescara
- n. 6 filiale di Prato
- n. 10 filiale di Roma - Via Majorana
- n. 3 filiale di Roma - Via Battistini
- n. 2 filiale di Anguillara Sabazia (RM)
- n. 4 filiale di Salerno - via Mauri
- n. 4 filiale di Salerno - via Trento
- n. 5 filiale di Taranto
- n. 5 filiale di Venezia- Mestre

2. Decorrenza e durata:

- Il Contratto di Solidarietà avrà decorrenza dal 1° giugno 2015 sino al 30 giugno 2015. In merito la curatela si rende disponibile a proseguire nell'attuazione del CDS, previa stipula di nuovo accordo, qualora dovesse essere prorogato l'esercizio provvisorio oltre la data del 30 giugno p.v.

3. Riduzioni dell'orario di lavoro

- Le Parti convengono su una riduzione dell'orario, parametrata su base mensile, nella media massima del 60%.
- L'articolazione della riduzione dell'orario di lavoro sarà effettuata, su base mensile, in modo sia verticale che orizzontale e la programmazione delle sospensioni verrà comunicata alle OO.SS. ed alla RSA.

4. Deroghe all'orario concordato

- E' fatta salva la facoltà, ai sensi dell'art. 5, comma 10, della legge n. 236/93, di applicare una minore riduzione di orario, rispetto a quanto pattuito, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro.

5. Istituti legali e contrattuali

- L'applicazione del contratto di solidarietà comporterà il riproporzionamento di tutti gli istituti legali e contrattuali all'effettiva prestazione di lavoro, eccezion fatta per il TFR, per il quale valgono le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 1, della legge n. 297/1982 ed al comma 5 dell'art. 1 della legge n. 863/1984 e le disposizioni successive ed integrative.

6. La società richiederà il pagamento diretto, da parte dell'INPS, del trattamento di integrazione salariale.

7. Le Parti, su richiesta, si incontreranno al fine di monitorare l'andamento del presente contratto di solidarietà.

Le Parti, con la sottoscrizione del presente verbale, si danno atto di aver raggiunto l'accordo per l'attivazione dei Contratti di solidarietà di tipo difensivo di cui di cui all'art. 1, comma 1, legge 863/84, al

[Firma]
[Firma]

[Firma]

D.M. n. 46448 del 10 luglio 2009.

Questo Ufficio esperita l'attività di mediazione trasmetterà tempestivamente il presente verbale alla Divisione IV- Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali ed incentivi all'occupazione - per l'espletamento delle fasi istruttoria e decisoria di propria competenza.

Letto, confermato, sottoscritto

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

RIZZOLI ORTOPEDIA SPA in fallimento

[Signature]
[Signature]

[Signature]

OO.SS.

[Signature]

RSA

[Signature]
[Signature]